



IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI A DECORRERE DAL 1° LUGLIO PER GLI APPALTI AGGIUDICATI IN BASE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 36/23).

La presente per ricordare che per i contratti che verranno stipulati *a decorrere dal 1° luglio 2023 in base al nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023)* le regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono totalmente nuove, semplificate e introducono cambiamenti circa obblighi e responsabilità, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell'imposta. Il perimetro delle nuove regole, peraltro, è limitato e non applicabile a fattispecie contrattuali non derivanti dal nuovo codice dei contratti pubblici.

L'imposta di bollo verrà pagata una tantum, proporzionale al valore dell'appalto, con una soglia di *esenzione per i contratti di valore inferiore o eguale a 40mila euro* e con assorbimento di tutti gli obblighi collegati agli allegati del contratto stesso, ad eccezione delle note e fatture che restano vincolate agli obblighi ordinari di applicazione del bollo.

Il nuovo codice degli appalti, infatti, prevede che:

- ✓ il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della tabella allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/23. *L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.*

- ✓ *il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta* per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all'articolo 13.1 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642 del 1972.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (*n. 240013 pubblicato in data 28 giugno*) sono state individuate le modalità telematiche di versamento, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale. Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Con *risoluzione n 37 sempre del 28 giugno*, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni:

- ❖ "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- ❖ "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- ❖ "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

Il provvedimento ha precisato anche che *ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici*, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Viene previsto, inoltre, che *la Stazione appaltante non è più solidalmente responsabile del versamento dell'imposta medesima*, fermo restando l'obbligo di verifica del suo effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'appaltatore (che rimane, quindi, il solo soggetto passivo).

*La nuova determinazione dell'imposta, in funzione del valore del contratto e non in base alla dimensione dello stesso, eliminerà le attuali problematiche interpretative in merito alla funzione degli allegati* (se parte integrante, o meno, del contratto) ed il loro assoggettamento al bollo sin dall'origine, o in caso d'uso.

Un'ulteriore evidente semplificazione deriverà dalla *natura sostitutiva della nuova imposta "forfettizzata"*, rispetto alla misura del bollo attualmente applicata in maniera notevolmente diversificata ai vari documenti, disegni e atti prodotti in fase di esecuzione dell'appalto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Maurizio Sacchi*